FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0061/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0045/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Diego Sabatino - Componente

Stefano Papa - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0045/CFA/2026-2027, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 5 ottobre 2026, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Emilia Romagna, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 30 del 23 settembre 2026 e comunicata il successivo 28 settembre, nella parte in cui, nell'irrogare alla società A.S.D. Bedoniese United l'ammenda di euro 2.000,00, ne ha disposto la sospensione dell'esecuzione, con contestuale messa in prova della società per il periodo di un anno, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del Codice di giustizia sportiva;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 3 novembre 2026, tenutasi in videoconferenza, l'avv. Stefano Papa, sono presenti l'avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale reclamante e l'Avv. Riccardo Negri per la società A.S.D. Bedoniese United, è presente altresì il presidente della società, sig. Christian Squeri;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il procedimento trae origine dalla gara Bedoniese United - Felegarese 1951 dell'11 febbraio 2026 (campionato di Terza categoria, girone A), in seguito alla quale la società ospite segnalava che alcuni sostenitori della squadra di casa avevano rivolto espressioni di discriminazione razziale al proprio portiere, sig. Youssef Ben Nejman.

All'esito delle indagini, con atto del 7 luglio 2026, il Procuratore federale interregionale deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Emilia Romagna, tra gli altri, la società A.S.D. Bedoniese United ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, per avere un gruppo di propri sostenitori rivolto ripetutamente al calciatore Youssef Ben Nejman espressioni gravemente discriminatorie per motivi di razza, colore e origine.

Costituitasi in primo grado, la società A.S.D. Bedoniese United contestava la ricostruzione probatoria e la sussistenza dei requisiti di percettibilità e dimensione del fenomeno ex art. 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva; invocava inoltre le esimenti e attenuanti di cui all'art. 29 del medesimo Codice, concludendo in via principale per il proscioglimento e, in subordine, per l'applicazione della sanzione minima di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), del medesimo Codice, con il beneficio della sospensione condizionale ex art. 28, comma 7, del medesimo Codice.

Con la decisione reclamata, il Tribunale federale territoriale riteneva provata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva.

Preso atto dell'assenza di precedenti specifici e delle apprezzabili iniziative adottate dalla società per contrastare il razzismo, il Tribunale irrogava alla A.S.D. Bedoniese United l'ammenda di euro 2.000,00, disponendo la sospensione dell'esecuzione della sanzione e la contestuale messa alla prova della società per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 28, comma 7, del Codice di giustizia sportiva.

Avverso tale pronuncia ha proposto reclamo il Procuratore federale interregionale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 28, comma 7, del Codice di giustizia sportiva, nonché la lesione dei principi di effettività e afflittività della sanzione (art. 44, comma 5, del medesimo Codice).

Secondo la Procura reclamante, il beneficio della sospensione condizionale con messa alla prova è tassativamente circoscritto alle sole sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), e) ed f), del Codice di giustizia sportiva, e non può essere esteso in via analogica alla pena pecuniaria dell'ammenda. La Procura ha pertanto concluso chiedendo l'irrogazione dell'ammenda di euro 2.000,00 senza il beneficio della sospensione, *«ovvero le diverse sanzioni ritenute conformi a giustizia»*.

Con memoria depositata il 28 ottobre 2026 si è costituita la A.S.D. Bedoniese United, riproponendo, *per relationem*, le difese di primo grado in merito alla carenza di prova e al difetto di percettibilità dei cori, e chiedendo il rigetto del reclamo con conferma della decisione impugnata e, in ogni caso, la riduzione dell'ammenda al minimo edittale ovvero l'esclusione della stessa ex artt. 29 e 13 del Codice di giustizia sportiva.

All'udienza del 3 novembre 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, devono essere dichiarate inammissibili le deduzioni e le domande formulate dalla società reclamata nella memoria difensiva del 28 ottobre 2026 volte a rimettere in discussione l'accertamento della responsabilità ovvero a ottenere, in riforma della decisione di primo grado, l'esclusione o la riduzione della sanzione.

In virtù del principio del *tantum devolutum quantum appellatum* (artt. 101, comma 3, e 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva), la mancata proposizione di un tempestivo reclamo incidentale da parte della società avverso il capo relativo all'affermazione di responsabilità ne ha determinato il passaggio in giudicato interno (cfr. CFA, Sez. I, n. 21/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 22/2026-2027).

Parimenti inammissibile, in assenza di impugnazione incidentale, è la richiesta di applicazione delle esimenti o attenuanti ex art. 29 del Codice di giustizia sportiva, le quali risultano peraltro infondate anche nel merito, non avendo la società fornito prova dell'adozione di idonei modelli organizzativi prima del fatto, né di un'immediata attivazione per far cessare i cori durante la gara o di una concreta cooperazione con le Autorità competenti.

2. Venendo all'esame del reclamo proposto dalla Procura federale, esso merita parziale accoglimento nei termini di seguito precisati.

2.1. Giova premettere che la decisione impugnata ha affermato la responsabilità della società A.S.D. Bedoniese United ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva sulla base di una duplice valutazione.

Sotto un primo profilo, il Tribunale ha ritenuto che gli atti di indagine della Procura federale, corroborati dalle dichiarazioni sottoscritte e depositate in udienza dai dirigenti della società A.S.D. Felegarese 1951, dimostrassero con chiarezza che i sostenitori della società di casa avevano rivolto al portiere della squadra ospite le espressioni riportate nel capo di incolpazione.

Sotto un secondo profilo, il Tribunale ha ritenuto integrato il requisito della «dimensione e percezione reale del fenomeno», osservando che, specie se rapportate al contesto di una gara di Terza categoria, quelle espressioni avevano avuto una dimensione tale da essere chiaramente e indiscutibilmente percepite dal loro destinatario.

2.2. Il Tribunale ha quindi preso atto che la società non aveva precedenti in tema di comportamenti discriminatori di propri tesserati o sostenitori e ha considerato apprezzabili le iniziative da essa adottate per contrastare ogni forma di razzismo.

Infine, il Tribunale ha richiamato l'art. 28, comma 7, del Codice di giustizia sportiva, parafrasandolo come disposizione «che concede agli organismi di giustizia sportiva la possibilità di sospendere l'esecuzione delle sanzioni disciplinari inflitte alle società in applicazione del comma 4 del medesimo articolo», e, in forza di essa, ha irrogato alla società l'ammenda di euro 2.000,00 con la sospensione dell'esecuzione e la contestuale messa in prova per il periodo di un anno.

2.3. La motivazione, nella parte qui rilevante, si esaurisce in tale richiamo, nel quale non compare l'inciso che, nel testo della disposizione, delimita l'oggetto del potere di sospensione; ed è proprio nell'omissione di tale inciso che risiede l'errore di diritto denunciato con il reclamo.

3. La censura con cui il Procuratore federale denuncia l'illegittimità della sospensione dell'esecuzione applicata dal giudice di prime cure alla sanzione dell'ammenda è dunque fondata.

3.1. L'art. 28, comma 7, del Codice di giustizia sportiva dispone testualmente che gli organi di giustizia sportiva possono sospendere l'esecuzione delle sole sanzioni disciplinari «di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), e), f), inflitte alla società in applicazione del comma 4», sottoponendo contestualmente la società a un periodo di prova di un anno.

Il dato letterale è univoco nell'individuare tassativamente le sanzioni suscettibili di sospensione in quelle che incidono sulle modalità di disputa delle gare e sulla fruizione dell'impianto da parte del pubblico, restando invece esclusa l'ammenda, contemplata dalla distinta lett. b) del medesimo art. 8, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

3.2. Si tratta di una scelta consapevole, che non può essere superata in via interpretativa: quando il legislatore, nel medesimo contesto normativo, prende in considerazione una pluralità di sanzioni e ne assoggetta soltanto alcune a un determinato regime, l'esclusione delle altre esprime una precisa volontà normativa (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*).

La consapevolezza di tale scelta è confermata dalla continuità con la disciplina previgente.

L'art. 16, comma 2-*bis*, del Codice di giustizia sportiva previgente consentiva, infatti, di sospendere «la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 18, comma 1 lett. d), e), f), comminate alle società in applicazione dell'art. 11, comma 3», ossia, secondo la numerazione allora vigente, l'obbligo di disputare gare a porte chiuse, l'obbligo di disputare gare con settori privi di spettatori e la squalifica del campo.

Il legislatore federale, nel riordinare la materia con il vigente Codice e nel riformulare l'elenco delle sanzioni a carico delle società, ha mantenuto inalterato il perimetro oggettivo del beneficio, riferendolo alle medesime tre sanzioni, nella nuova numerazione dell'art. 8, comma 1, e ancora una volta non vi ha incluso l'ammenda.

3.3. Neppure è consentito estendere il beneficio all'ammenda in via analogica.

L'art. 28, comma 7, del Codice di giustizia sportiva introduce una deroga alla regola generale, sancita dall'art. 44, comma 5, del medesimo Codice, secondo cui «tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività», nonché al principio, desumibile dall'art. 101, comma 4, dello stesso Codice, della immediata esecutività delle decisioni sanzionatorie.

In quanto norma che fa eccezione a regole generali, essa non può essere applicata oltre i casi in essa considerati, in conformità all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

Questa Corte ha già chiarito che le disposizioni di carattere derogatorio sono di stretta interpretazione e non sono estensibili analogicamente (CFA, SS.UU., n. 21/2023-2024), e che la condizione che consente il ricorso all'analogia è l'esistenza di una lacuna dell'ordinamento, ossia di un vuoto normativo quanto alla regolamentazione della fattispecie concreta (CFA, Sez. I, n. 88/2020-2021).

Nella specie non vi è alcuna lacuna da colmare, poiché il comma 7 disciplina compiutamente l'ambito del beneficio e la mancata inclusione dell'ammenda costituisce, per quanto si è detto, il risultato di una scelta normativa e non di un'omissione involontaria.

3.4. Alla medesima conclusione conduce la considerazione della *ratio* dell'istituto.

La sospensione con messa alla prova ha ad oggetto sanzioni - la disputa di gare con settori privi di spettatori, la disputa di gare a porte chiuse e la squalifica del campo - che, pur inflitte alla società, producono effetti che si estendono oltre la sfera giuridica e patrimoniale di questa, incidendo sulla possibilità di assistere alle gare da parte di tutti i sostenitori, ivi compresi quelli estranei ai comportamenti discriminatori, e sull'organizzazione dell'attività sportiva della società.

Rispetto a tali sanzioni, il legislatore federale ha inteso offrire alla società una possibilità di emenda, subordinando la definitiva esecuzione della sanzione al verificarsi, entro l'anno, di una nuova violazione della stessa specie; il meccanismo della revoca, per cui la sanzione sospesa «si applica in aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione», rivela che la sospensione opera quale strumento di prevenzione speciale, volto a stimolare la società a prevenire, nel proprio impianto, la reiterazione di comportamenti discriminatori da parte dei propri sostenitori.

La stessa società reclamata, del resto, riconosce che l'istituto ha la finalità di non penalizzare la tifoseria fino a quel momento «sana» e la società nell'organizzazione degli eventi.

Tale finalità non ricorre per l'ammenda, la quale incide esclusivamente sul patrimonio della società sanzionata e non produce alcun effetto nei confronti del pubblico estraneo all'illecito né sullo svolgimento delle gare.

Difetta, pertanto, anche sul piano teleologico, la *eadem ratio* che potrebbe, in astratto, giustificare l'estensione del beneficio.

4. Accertata l'illegittimità della statuizione sanzionatoria di primo grado, occorre altresì rilevare che l'errore di diritto commesso dal Tribunale federale territoriale si radica, a monte, nell'aver irrogato per una prima violazione dell'art. 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva la pena pecuniaria dell'ammenda.

Infatti, l'art. 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva stabilisce espressamente che, in caso di prima violazione, si applica alla società «la sanzione minima di cui all'art. 8, comma 1, lettera d)», mentre l'ammenda è prevista dalla norma in via cumulativa soltanto per le violazioni successive alla prima.

Proprio tale disallineamento rispetto al dettato edittale ha indotto il primo giudice all'erronea applicazione del comma 7 su una sanzione di specie diversa da quella legalmente prevista per la fattispecie.

5. In proposito, ritiene il Collegio che la formula conclusiva contenuta nel reclamo della Procura federale — con la quale si chiede l'irrogazione dell'ammenda non sospesa «ovvero le diverse sanzioni ritenute conformi a giustizia» — unitamente alla devoluzione dell'intero capo afferente alla legalità del trattamento sanzionatorio ex art. 28, commi 4 e 7, del Codice di giustizia sportiva, legittimi questa Corte, nell'esercizio dei propri poteri di riforma nel merito ai sensi dell'art. 106, comma 2, del medesimo Codice, a ricondurre la sanzione nell'alveo della legalità edittale.

5.1. Di conseguenza, in sostituzione dell'ammenda erroneamente inflitta in primo grado, deve essere irrogata alla società A.S.D. Bedoniese United la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore occupato dalla tifoseria ospitante privo di spettatori ex art. 8, comma 1, lett. d), del Codice di giustizia sportiva.

6. Una volta ricondotta la risposta punitiva alla specie sanzionatoria tipica prevista dal combinato disposto degli artt. 28, comma 4, e 8, comma 1, lett. d), del Codice di giustizia sportiva, diviene pienamente operante ed applicabile il beneficio di cui all'art. 28, comma 7, del medesimo Codice.

6.1. Condividendo sul punto l'apprezzamento già espresso dal Tribunale federale territoriale in ordine all'assenza di precedenti specifici in materia di comportamenti discriminatori e alle meritevoli iniziative intraprese dalla società per sensibilizzare il pubblico contro ogni forma di razzismo, ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del Codice di giustizia sportiva, la sospensione dell'esecuzione della sanzione così rideterminata, sottoponendo contestualmente la società A.S.D. Bedoniese United a un periodo di prova di un anno.

7. Il reclamo della Procura federale viene pertanto parzialmente accolto, riformandosi la decisione impugnata mediante l'annullamento dell'ammenda illegittimamente sospesa e l'applicazione della corretta sanzione edittale dell'obbligo di disputare una gara con il settore occupato dalla tifoseria ospitante privo di spettatori, ex art. 8, comma 1, lett. d), del Codice di giustizia sportiva, con contestuale sospensione dell'esecuzione e messa alla prova per un anno.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione a carico della società A.S.D. Bedoniese United nella disputa di una gara con il settore occupato dalla tifoseria ospitante nell'impianto sportivo "Campo Gandi" di Bedonia privo di spettatori, con sospensione dell'esecuzione della sanzione e contestuale messa alla prova della società per il periodo di un anno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 7, C.G.S..

Dichiara inammissibili le ulteriori domande della società A.S.D. Bedoniese United.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Stefano Papa — Mario Luigi Torsello

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce